

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENATO ACCADEMICO	22.3.1982; 11.10.1982; 19.10.1984; 19.11.1996; 20.11.2000;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.11.1996; 30.11.2000;
DECRETO RETTORALE	471 AG dd. 26.10.1984; 1272 AG dd. 23.12.1996; 775/AG dd. 30.11.2000;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2006	<i>a cura della Rip. Affari Generali</i>
---	--

Art. 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di due rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori tutti i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste.

Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

Sono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale.

Alla scadenza del triennio accademico il Rettore convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo precedente, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare due supplenti.

La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.

L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Art. 4 - Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso l'Ufficio Affari Generali del Rettorato e presso la Commissione Elettorale.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 5 - Espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo. Qualora risulti indicato sulla scheda elettorale più di un voto il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 6 - Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Art. 7 - Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale in duplice copia in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 8 - Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui, che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano in età.

Art. 9 - Conclusione delle operazioni elettorali.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 10 - Insediamento dei neo eletti.

L'insediamento dei neo eletti nel Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione deve avvenire contemporaneamente a quello dei nuovi rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e del personale tecnico-amministrativo in base all'esito delle relative elezioni.

Art. 11 - Turni elettorali straordinari.

Turni elettorali straordinari, sono indetti nei casi in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Ai turni elettorali straordinari non si applica il limite per la validità della votazione di cui all'art. 6.

Art. 12 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 13 - Durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Art. 14 - Incompatibilità.

Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo transitorio, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico.

Art. 15 - Norma transitoria.

In prima applicazione, ai sensi dell'art. 35.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica al 1° novembre 1996 continua ad esercitare le proprie attribuzioni fino all'insediamento nella composizione statutaria che avverrà entro il 30 settembre 1997.

Ai sensi dell'art. 35.6 dello Statuto, i mandati elettivi iniziati nello scorcio residuo dell'anno accademico 1996/97 si aggiungono alla durata ordinaria degli stessi. La scadenza dei mandati stessi è fissata al 31 ottobre 2000.